



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
c/o COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO

Via Buccio di Ranallo - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862/4099 – Fax: 0862/410918

Pec: aquila@mailcert.avvocaturastato.it

CT 1699/20
Dott.ssa Biscotti

OGGETTO: Richiesta parere.

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga"
Rif. nota n. 1085 del 24.07.2020
Pec: istitutobraga@pec.it

Riscontrando la richiesta di parere formulata con nota in riferimento, si ritiene opportuno svolgere una breve premessa sulla normativa emergenziale applicabile.

L'art. 7 del d.l. n. 22/2020, recante disposizioni in materia di "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica*", pubblicato sulla G.U. n. 93 del 08.04.2020, individua due ordini di disposizioni per regolare, con validità limitata all'arco temporale che va dalla sua entrata in vigore (08.04.2020) al termine dello stato di emergenza (31.07.2020), la continuità nella gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Per il periodo fino al 30.06.2020 è stata disposta la sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso ovvero da svolgersi nel medesimo periodo. Sono state, altresì, previste:

- la facoltà di adottare gli atti propedeutici ai predetti procedimenti elettorali "*con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19*";
- l'ulteriore facoltà, in caso di impossibilità alla prosecuzione dell'incarico intervenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto, di subentro nella titolarità di esso

del sostituto individuato dalla legge o dallo statuto ovvero del decano dei docenti di prima fascia;

- la proroga dell'esercizio delle funzioni degli organi in carica, dall'entrata in vigore del decreto e fino al subentro dei nuovi organi, espressamente *“anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni”*.

Come evidente, mentre la prima misura integrativa è mirata a garantire la prosecuzione, seppur con modalità rinnovate, delle procedure elettorali, le altre due misure sono volte a sopperire la vacanza della carica che si verrebbe a creare a causa dell'impossibilità di svolgere nuove elezioni.

Per il periodo dal 01.07.2020 fino al termine dello stato di emergenza (originariamente 31.07.2020, poi prorogato, da d.l. n. 83/2020, al 15.10.2020), è prevista la facoltà per gli Enti interessati di proseguire le procedure elettorali, *“assicurando la più ampia partecipazione (...) in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19”*.

Nonostante la norma, in parte qua, faccia espressamente riferimento alla sola prosecuzione delle procedure elettorali – per tali intendendosi quelle sospese dal d.l. 22/2020 –, si ritiene il dato normativo possa interpretarsi estensivamente sino a comprendere l'indizione di nuove procedure elettorali, resesi necessarie in vista della cessazione naturale dalla carica degli organi collegiali ovvero monocratici d'istituto. D'altro canto, la stessa disposizione in materia di sospensione fa riferimento tanto alle procedure in corso, quanto a quelle da indire.

L'unica condizione posta dalla norma per l'indizione delle predette procedure, in assenza della quale non possono che trovare applicazione le disposizioni integrative in materia di proroga degli organi in carica ovvero attribuzione delle funzioni al sostituto, è il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio. Queste ultime, con riferimento allo svolgimento di operazioni elettorali, non possono che coinvolgere, a titolo esemplificativo, la scelta dei luoghi e la sanificazione degli stessi, la garanzia del distanziamento sociale tra i componenti del corpo elettorale e l'utilizzo di strumenti che implicino il minor contatto fisico possibile, nonché, a seconda del numero del corpo elettorale, lo scaglionamento delle operazioni di voto nell'arco temporale della giornata, in modo da evitare il crearsi di assembramenti.

Applicando la normativa sì interpretata al caso di specie, può, anzitutto, osservarsi che il collocamento delle elezioni da indire in un periodo successivo al 01.07.2020 consente all'Istituto di usufruire, in piena autonomia, della facoltà di procedere alla predetta indizione senza sospensioni di sorta, a condizione del rispetto della normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19, tra cui, da ultimo, l'ordinanza del Ministro della salute emanata in data 01.08.2020.

Pertanto, la Dirigenza Scolastica, con valutazioni ad essa rimesse, dovrà accertare la sussistenza di quelle condizioni strutturali ed organizzative che consentano il rispetto della

predetta normativa, vagliando l'adottabilità di soluzioni conformate allo stato dei luoghi e al numero di partecipanti (corpo elettorale, commissione elettorale, personale di assistenza) coinvolti.

Senza dubbio, l'indizione delle elezioni del Direttore dell'Istituto nel periodo estivo, segnato dall'assenza del corpo studentesco, si pone come elemento favorevole alla concreta realizzabilità di essa, in ragione dell'oggettiva riduzione del rischio del generarsi di assembramenti.

Su quanto prospettato non incide la proroga dello stato d'emergenza al 15.10.2020, essendo le disposizioni del d.l. 22/2020 per il periodo successivo al 01.07.2020 già concepite per lo stato di emergenza esistente.

Laddove non dovesse essere accertata la sussistenza delle predette condizioni, l'Istituto potrà, in ogni caso, beneficiare della proroga delle funzioni in capo al Direttore attualmente in carica, fino all'elezione del subentrante, secondo quanto previsto dal citato art. 7, senza per tale ragione incorrere in una violazione delle norme di legge.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Avvocatura ritiene opportuno che codesto Istituto proceda alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni per un sicuro svolgimento delle operazioni di voto, le quali avverrebbero nel pieno rispetto della legge, anche a fronte della disposta proroga dello stato emergenziale.

Si resta a disposizione per quanto altro possa occorrere.

Distinti saluti.

IL PROCURATORE DELLO STATO

GIULIA BISCOTTI



L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

DIANA CAIRO

